

NOTA INFORMATIVA

(depositata presso la Covip il 26/03/2025)

PARTE I - LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

SCHEDA "PRESENTAZIONE" (in vigore dal 26/03/2025)

PREMESSA

QUALE È L'OBIETTIVO	<p>PREVIDENZA COOPERATIVA è un fondo pensione negoziale finalizzato all'erogazione di una pensione complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. PREVIDENZA COOPERATIVA è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).</p>
COME FUNZIONA	<p>PREVIDENZA COOPERATIVA opera in regime di contribuzione definita: l'importo della tua pensione complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l'andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un'ottica di lungo periodo.</p>
COME CONTRIBUIRE	<p>Se aderisci a PREVIDENZA COOPERATIVA hai diritto ad avere un contributo del tuo datore di lavoro ma solo nel caso in cui versi al fondo pensione almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto, la tua posizione verrà alimentata dal tuo contributo, dal contributo dell'azienda e dal TFR futuro.</p>
QUALI PRESTAZIONI PUOI OTTENERE	<ul style="list-style-type: none">• RENDITA e/o CAPITALE – (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;• ANTICIPAZIONI – (fino al 75%) per malattia, in ogni momento; (fino al 75%) per acquisto/ristrutturazione prima casa, dopo 8 anni; (fino al 30%) per altre cause, dopo 8 anni;• RISCATTO PARZIALE/TOTALE – per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso – secondo le condizioni previste nello Statuto;• RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA);• PRESTAZIONI ACCESSORIE – copertura assicurativa in caso di invalidità permanente che comporti la cessazione del rapporto di lavoro e premorienza. Tale copertura assicurativa è finanziata da un contributo interamente a carico dell'impresa di appartenenza e opera automaticamente per tutti gli aderenti ai cui rapporti di lavoro trova applicazione il CCNL Servizi Ambientali.
TRASFERIMENTO	<p>Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni momento per perdita dei requisiti di partecipazione).</p>
I BENEFICI FISCALI	<p>Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.</p>



Consulta la Sezione "Dove trovare ulteriori informazioni" per capire come approfondire tali aspetti.

LE OPZIONI DI INVESTIMENTO

Puoi scegliere tra i seguenti **3 comparti**:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	SOSTENIBILITÀ ¹	ALTRE CARATTERISTICHE
 SICURO	Garantito	NO	<ul style="list-style-type: none"> • Comparto TFR per adesioni tacite • Comparto di default in caso di RITA • Comparto per adesioni contrattuali di iscritte/i con età maggiore o uguale a 55 anni al momento dell'adesione
 BILANCIATO	Obbligazionario misto	NO	<ul style="list-style-type: none"> • Comparto di default in caso di mancata indicazione nel modulo di adesione • Comparto per adesioni contrattuali di iscritte/i con età inferiore a 55 anni al momento dell'adesione
 DINAMICO	Azionario	NO	

In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (Questionario di autovalutazione) che ti aiuta a scegliere a quale comparto aderire.



Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di PREVIDENZA COOPERATIVA nella **SCHEDA "Le opzioni di investimento" (Parte II "LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE")**, che puoi acquisire dall'area pubblica del sito web (www.previdenzacooperativa.it). Ulteriori informazioni sulla sostenibilità sono reperibili nell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità".

¹ Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

I COMPARTI



SICURO²

COMPARTO GARANTITO




ORIZZONTE TEMPORALE BREVE

fino a 5 anni dal pensionamento


La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

- **Garanzia:** presente; viene prevista la restituzione del capitale versato alla scadenza della Convenzione. La medesima garanzia di restituzione del capitale è fornita nel corso della durata della convenzione qualora si realizzi in capo agli iscritti uno dei seguenti eventi:
 - riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione;
 - anticipazioni per ulteriori esigenze;
 - RITA, salvo i casi di revoca della stessa;
 - esercizio del diritto alla prestazione pensionistica;
 - riscatto per decesso;
 - riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
 - riscatto per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - anticipazioni per spese sanitarie, per acquisto e ristrutturazione della prima casa;
 - trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione;
 - riscatto parziale per inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi.
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 01/10/2006
- **Patrimonio netto al 31/12/2024 (in euro):** 484.083.615
- **Rendimento netto del 2024:** +2,30%
- **Sostenibilità:**
 - NO, non ne tiene conto**
 - Sì, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI**
 - Sì, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ**

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali)



Composizione del portafoglio al 31/12/2024



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

² Comparto destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente. Comparto di default in caso di RITA.



BILANCIATO

**COMPARTO
OBBLIGAZIONARIO
MISTO**



**ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO -**
tra 5 e 15 anni dal pensionamento


La gestione è volta a realizzare un rendimento superiore alla rivalutazione attesa del TFR nel medio - medio/lungo periodo, rispondendo alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, comunque accettando un'esposizione al rischio moderata.

- **Garanzia:** assente
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 02/01/2020
- **Patrimonio netto al 31/12/2024 (in euro):** 1.631.051.340
- **Rendimento netto del 2024:** +8,27%
- **Sostenibilità:**




- NO, non ne tiene conto
- Sì, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
- Sì, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

**Rendimento netto medio annuo composto
(valori percentuali)**



**Composizione del portafoglio al
31/12/2024**



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.



DINAMICO

COMPARTO AZIONARIO



ORIZZONTE TEMPORALE LUNGO

oltre 15 anni dal pensionamento

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio, con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi, o è molto distante dal pensionamento.

- **Garanzia:** assente
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 02/01/2020
- **Patrimonio netto al 31/12/2024 (in euro):** 293.718.000
- **Rendimento netto del 2024:** +11,04%
- **Sostenibilità**



NO, non ne tiene conto




SÌ, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI




SÌ, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali)



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Composizione del portafoglio al 31/12/2024*



*Le percentuali della composizione di portafoglio al 31/12/2024 riportate nel grafico, risentono del processo di migrazione delle risorse finalizzato alla sostituzione di un gestore operato nel corso del mese di dicembre. Si ricorda che l'allocazione strategica delle risorse del comparto è composta per il 50% da obbligazioni e per il restante 50% da azioni.

QUANTO POTRESTI RICEVERE QUANDO ANDRAI IN PENSIONE³



MASCHIO

Versam. iniziale annuo	Età all'iscr.	Anni di versam.	SICURO		BILANCIATO		DINAMICO	
			Posizione finale	Rendita annua	Posizione finale	Rendita annua	Posizione finale	Rendita annua
€ 2.500	30	37	€ 137.094,76	€ 5.429,94	€ 157.901,22	€ 6.254,03	€ 170.096,74	€ 6.737,06
	40	27	€ 89.872,72	€ 3.690,94	€ 99.648,93	€ 4.092,43	€ 105.169,36	€ 4.319,15
€ 5.000	30	37	€ 274.635,57	€ 10.877,55	€ 316.321,33	€ 12.528,60	€ 340.755,26	€ 13.496,36
	40	27	€ 180.051,77	€ 7.394,46	€ 199.639,59	€ 8.198,90	€ 210.700,52	€ 8.653,16



FEMMINA

Versam. iniziale annuo	Età all'iscr.	Anni di versam.	SICURO		BILANCIATO		DINAMICO	
			Posizione finale	Rendita annua	Posizione finale	Rendita annua	Posizione finale	Rendita annua
€ 2.500	30	37	€ 137.094,76	€ 4.728,44	€ 157.901,22	€ 5.446,06	€ 170.096,74	€ 5.866,69
	40	27	€ 89.872,72	€ 3.205,88	€ 99.648,93	€ 3.554,61	€ 105.169,36	€ 3.751,53
€ 5.000	30	37	€ 274.635,57	€ 9.472,27	€ 316.321,33	€ 10.910,02	€ 340.755,26	€ 11.752,76
	40	27	€ 180.051,77	€ 6.422,68	€ 199.639,59	€ 7.121,40	€ 210.700,52	€ 7.515,96



AVVERTENZA: gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né PREVIDENZA COOPERATIVA né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.



Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo: www.previdenzacooperativa.it/documenti. Sul sito web di PREVIDENZA COOPERATIVA (www.previdenzacooperativa.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

³ Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a 67 anni.

COSA FARE PER ADERIRE

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione.

L'adesione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione del Modulo di adesione da parte del Fondo. Entro 60 giorni dalla ricezione del Modulo di adesione, PREVIDENZA COOPERATIVA ti invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della partecipazione.

La sottoscrizione del Modulo non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR e agli aderenti contrattuali, cioè coloro che hanno aderito al Fondo per effetto del versamento del contributo contrattuale a carico del datore di lavoro: PREVIDENZA COOPERATIVA procede automaticamente all'iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questi casi la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'aderente l'esercizio delle scelte di sua competenza.

I RAPPORTI CON GLI ADERENTI

PREVIDENZA COOPERATIVA ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (**Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo**) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.

PREVIDENZA COOPERATIVA mette inoltre a tua disposizione, nell'**area riservata** del sito web (accessibile solo da te), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.

In caso di necessità, puoi contattare PREVIDENZA COOPERATIVA telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria.

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA devono essere presentati in forma scritta. Trovi i contatti nell' intestazione di questa Scheda.



Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni, o ritieni che la risposta sia insoddisfacente, puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** (www.covip.it).

DOVE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI

Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II “Le informazioni integrative”** della Nota informativa;
- lo **Statuto**, che contiene le regole di partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del Fondo;
- il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni** e il **Documento sulle rendite**, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di PREVIDENZA COOPERATIVA.
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di governo, ecc.).



Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web (www.previdenzacooperativa.it). È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.

NOTA INFORMATIVA

(depositata presso la Covip il 26/03/2025)

PARTE I - LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

PREVIDENZA COOPERATIVA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

SCHEDA "I COSTI" (in vigore dal 26/03/2025)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a PREVIDENZA COOPERATIVA, è importante confrontare i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO¹

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO E CARATTERISTICHE
Spese di adesione	Nessun onere a carico lavoratore. A carico datore di lavoro: € 10 una tantum per ciascun iscritto (esplicito, tacito, contrattuale)
Spese da sostenere durante la fase di accumulo	
Direttamente a carico dell'aderente	€ 12 prelevate dal primo versamento di ciascun anno. In assenza di contribuzione nell'anno, il prelievo avviene con l'annullamento di quote con NAV 30/11. In assenza di contribuzione nell'anno, tale importo viene prelevato anche nel caso di conversione dell'intera posizione in RITA.
Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate trimestralmente con calcolo mensile dei ratei):	
• Sicuro	0,55% del patrimonio su base annua
• Bilanciato	0,20% del patrimonio su base annua
• Dinamico	0,17% del patrimonio su base annua

AVVERTENZA

Le commissioni di incentivo, laddove corrisposte ai gestori, fanno aumentare gli oneri indirettamente a carico dell'aderente. Le commissioni di incentivo sono pari a:

- **COMPARTI BILANCIATO - gestione INDIRETTA - E DINAMICO:** prevedono una commissione di incentivo calcolata in ragione della differenza fra il risultato della gestione, al netto delle commissioni fisse di gestione, e l'andamento del parametro di riferimento/obiettivo di rendimento; viene liquidata, se dovuta, alla scadenza della Convenzione, solo nel caso di un risultato di gestione superiore al parametro di riferimento realizzato con riferimento all'intero arco temporale del mandato. In caso di rendimento positivo del parametro di riferimento, l'aliquota di computo della commissione di incentivo sarà pari al 10%; in caso di rendimento negativo del parametro di riferimento, l'aliquota di computo della commissione di incentivo sarà pari al 5%. La commissione

¹ Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire un'indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Laddove non ripartite nell'esercizio, le stesse vengono riscontate a esercizi successivi per le finalità indicate nella Nota Integrativa al Bilancio, cui si rinvia.

di incentivo massima che può essere liquidata è pari alla somma delle commissioni di gestione pagate nel corso della durata della Convenzione.

- **COMPARTO BILANCIATO – gestione DIRETTA:** le commissioni relative ai FIA FoF PDI e PEI sono state computate ipotizzando l'impiego complessivo delle risorse impegnate (commitment) considerando sia le commissioni di gestione (management fees) che le commissioni relative ai Fondi investiti e presenti in portafoglio. FoF PDI: prevede una commissione di performance, legata al superamento di un rendimento preferenziale minimo per l'investitore (IRR 3%). FOF PEI: una commissione di performance, legata al superamento di un rendimento preferenziale minimo per l'investitore (IRR 6,5%).

Per una valutazione dell'impatto passato delle commissioni di risultato si rinvia alla lettura dell'andamento del Total Expense Rate T.E.R. nella Parte II – “Le informazioni integrative”, alla sezione “I comparti - Andamento passato”.

Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione)	
Anticipazione	€ 15
Trasferimento (non viene prelevata alcuna spesa nel caso di trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione a Previdenza Cooperativa)	€ 10
Riscatto	€ 15
Prestazione pensionistica complementare	Non previste
Riallocazione della posizione individuale	Non previste
Riallocazione del flusso contributivo	Non previste
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	Non previste
Gestione di prestazione gravata da cessione del quinto dello stipendio e/o delegazione di pagamento	€ 25
Alle prerogative individuali esercitate accedendo all'AREA RISERVATA AGLI ISCRITTI tramite SPID di livello 2 non sarà applicata alcuna spesa.	
Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria	€ 5 mensili, di cui € 0,10 a copertura delle spese amministrative del Fondo, a esclusivo carico del datore di lavoro, per tutti gli aderenti cui si applica il CCNL Servizi Ambientali.

L'INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di PREVIDENZA COOPERATIVA, è riportato, per ciascun comparto, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di € 2.500 e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.



Per saperne di più, consulta il riquadro “L'indicatore sintetico dei costi” della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).



AVVERTENZA: è importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

COMPARTO	ANNI DI PERMANENZA			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
 Sicuro	1,04%	0,76%	0,67%	0,60%
 Bilanciato	0,67%	0,39%	0,30%	0,23%
 Dinamico	0,64%	0,36%	0,27%	0,20%




AVVERTENZA: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di PREVIDENZA COOPERATIVA è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di PREVIDENZA COOPERATIVA è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

**Onerosità di Previdenza Cooperativa rispetto alle altre forme pensionistiche
(periodo di permanenza: 10 anni)**



La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari per valutarne l'onerosità (www.covip.it).

I COSTI NELLA FASE DI EROGAZIONE

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione. PREVIDENZA COOPERATIVA ha a tal fine sottoscritto due convenzioni con le seguenti compagnie assicurative:

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., con scadenza il 31/12/2029:

- i coefficienti di conversione in rendita sono comprensivi di un caricamento per spese implicito pari a 1,10%;
- a ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata: la misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari allo 0,9%.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. e **INA ASSITALIA S.p.A.**, costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) rappresentato da Assicurazioni Generali S.p.A., con scadenza il 17/03/2029:

- un caricamento pari allo 1,48% del premio unico iniziale;
- a ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata: la misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari allo 0,55%.



Per saperne di più, consulta il Documento sulle rendite disponibile sul sito web www.previdenzacooperativa.it.

NOTA INFORMATIVA

(depositata presso la Covip il 26/03/2025)

PARTE I - LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

PREVIDENZA COOPERATIVA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa

SCHEDA "I DESTINATARI E I CONTRIBUTI" (in vigore dal 26/03/2025)

FONTE ISTITUTIVA

1. Le delibere di promozione degli accordi fra soci lavoratori assunte da Confcooperative nelle date 21/10/97, 29/04/98 e 24/01/2007, da Legacoop nelle date 18/02/98 e 14/12/2006, da A.G.C.I. nelle date 26/02/98 e 04/12/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione fra A.G.C.I. Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil sottoscritto il 21/02/2017 e l'adesione dell'Uncem con la delibera della Giunta esecutiva del 15/05/2017 e del Consiglio Nazionale di Federforeste del 29/11/2017; l'Accordo Intercategoriale del 18/10/2017 sottoscritto dalle associazioni cooperative nazionali riconosciute A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop, unitamente alle loro Associazioni o Federazioni di settore e dalle Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cisl, Uil unitamente alle loro Federazioni di categoria.
3. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni o Federazioni di settore di A.G.C.I. Confcooperative, Legacoop e dalle Federazioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil; rientra in tale ambito il CCNL per i Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative e l'Accordo in materia di previdenza complementare del 10/11/2020 sottoscritto tra la Lega Regionale delle Cooperative dell'Emilia Romagna e le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil dell'Emilia Romagna e il Coordinamento Sindacale Unitario dei Dirigenti di Impresa Cooperativa Cgil, Cisl, Uil, l'Accordo in materia di previdenza complementare del 16/11/2020 sottoscritto tra l'Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti (ANCD) e i Rappresentanti del Coordinamento dei Dirigenti e i Quadri delle strutture sindacali, dei Dirigenti delle aziende di distribuzione o commercializzazione della cooperazione fra dettaglianti e delle aziende di distribuzione e commercializzazione di altri settori, l'Accordo in materia di previdenza complementare del 23/11/2020 sottoscritto tra l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (ANCC) e l'Associazione Italiana Dirigenti di Cooperative di Consumatori.
4. I regolamenti e le delibere adottate ovvero gli accordi sottoscritti, per i propri dipendenti, dalle Centrali Cooperative A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cisl, Uil, dalle loro Federazioni di categoria e dalle società e dagli enti promossi o costituiti dalle medesime Centrali Cooperative, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle medesime Organizzazioni Sindacali, dalle loro Federazioni di categoria.

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale prevista dai CCNL che individuano in PREVIDENZA COOPERATIVA il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, la quale si realizza per effetto del versamento al Fondo del contributo contrattuale stabilito in detti CCNL.

DESTINATARI

- a) I soci lavoratori delle cooperative di lavoro. Per soci lavoratori s'intendono i soci con rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Per cooperative di lavoro s'intendono, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
- b) I lavoratori dipendenti delle imprese cooperative, unitamente ai lavoratori dipendenti dei settori affini così come disciplinati dai CCNL che individuano in PREVIDENZA COOPERATIVA il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare.
- c) I lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle imprese cooperative.
- d) I lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle imprese cooperative o consorzi.
- e) I lavoratori dipendenti a cui si applicano i contratti e gli accordi collettivi stipulati dalle Centrali e Associazioni o Federazioni Cooperative di settore e dalle Organizzazioni Sindacali di Cgil, Cisl, Uil che indicano PREVIDENZA COOPERATIVA come soggetto attuatore della forma di previdenza complementare istituita.
- f) I lavoratori dipendenti in distacco per mandato amministrativo ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs 267/2000, se precedentemente già iscritti.
- g) I familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 TUIR, di lavoratori iscritti al Fondo e i soggetti fiscalmente a carico dei beneficiari.
- h) I lavoratori dipendenti delle associazioni cooperative A.G.C.I., Legacoop, Confcooperative, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali e delle società e degli enti da esse promossi e controllati la cui attività sia strettamente connessa e affine a quella istituzionale dell'organizzazione promotrice.
- i) I lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL che individuano in PREVIDENZA COOPERATIVA il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali e delle società e degli enti da esse promossi e controllati, la cui attività sia strettamente connessa a quella istituzionale dell'organizzazione promotrice.
- j) I lavoratori in distacco presso le Organizzazioni Sindacali e le strutture associative cooperative ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali.
- k) I lavoratori delle imprese sociali aderenti alle fonti istitutive.
- l) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, si definiscono destinatari i titolari di uno qualsiasi dei rapporti di lavoro previsti dalla legislazione vigente all'atto dell'iscrizione. I contratti a tempo determinato devono avere una durata pari o superiore ai tre mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
- m) I lavoratori dipendenti delle Fabbricerie Italiane così come disciplinato dal CCNL che individua in PREVIDENZA COOPERATIVA il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare.

CONTRIBUZIONE

Per i soci lavoratori, la contribuzione è dovuta nelle misure stabilite nel Regolamento previsto dall'art. 6 della Legge 142/01 e s.m.i. o in apposite delibere dell'assemblea dei soci della cooperativa. Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, la contribuzione è definita in misura complessivamente non inferiore a quella prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) a cui si fa riferimento nelle cooperative medesime.

Per i lavoratori dipendenti, la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da specifici accordi sindacali, ovvero da regolamenti nonché dall'Accordo Intercategoriale del 6 maggio 1998 e successive modifiche e integrazioni. Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Cooperative firmatarie, comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da

esse promossi o controllati, la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da apposite delibere, ovvero da regolamenti, ovvero da specifici accordi.

L'obbligo della contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore in presenza dei requisiti di partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo.

I soggetti fiscalmente a carico possono fissare liberamente la misura della contribuzione a proprio carico. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata o mediante versamenti diretti ovvero mediante versamenti indiretti, effettuati cioè per il tramite dell'azienda.

Le informazioni contenute nella presente Sezione in ordine alla misura della contribuzione hanno un mero scopo esemplificativo e non impegnano in alcun modo il Fondo. Tali informazioni non sono intese a interpretare né a sostituire, anche parzialmente, le disposizioni contenute nei contratti e accordi collettivi tempo per tempo in vigore, che rappresentano l'unica base giuridica vincolante.

Dipendenti da Imprese della Distribuzione Cooperativa

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO		PERIODICITÀ
		Lavoratore ¹	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	50% ²	0,55%	1,55%	

¹ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

² Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.

Dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO		PERIODICITÀ
		Lavoratore ¹	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	100%	1,00%	1,50%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	28,94% ²	1,00%	1,50%	

¹ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

² Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.

N.B.: Per gli impiegati e i dirigenti a cui si applica il CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli, l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO		PERIODICITÀ
		Lavoratore ¹	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	100%	1,00%	1,50%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	28,94% ²	1,00%	1,50%	

¹ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

² Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.

N.B.: Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

Dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO		PERIODICITÀ
		Lavoratore ¹	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	100%	1,00%	1,50%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	28,94% ²	1,00%	1,50%	

¹ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

² Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.

N.B.: Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per gli addetti alla trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari, l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO		PERIODICITÀ
		Lavoratore ¹	Datore di lavoro ³	
Dirigenti occupati dopo il 28/04/1993	100%	1,00%	6,00% 9,00%	I contributi e il TFR sono versati di norma con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Dirigenti già occupati al 28/04/1993	50% ²	1,00%	6,00% 9,00%	
Dirigenti già occupati e già iscritti alla previdenza complementare al 28/04/1993	0-50-100% ⁴	1,00%	6,00% 9,00%	

¹ In percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR e fino al massimale di € 100.000,00 annui.

² Il dirigente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intera quota del TFR.

³ La misura dipende dalle previsioni che trovano applicazione nei settori. La misura del 9% è in percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR e fino al massimale di € 191.000,00 annui.

⁴ Il dirigente può scegliere di non versare il TFR maturato, di versare il 50%, di versare il 100% del TFR.

Lavoratori dipendenti delle Fabbricerie Italiane

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO		PERIODICITÀ
		Lavoratore ¹	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	100%	1,00%	1,00%	I contributi e il TFR sono versati di norma con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28/04/1993 ³	50% ²	1,00%	1,00%	

¹ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

² Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.

³ Per i lavoratori che, alla data del 31/12/2006, non sono iscritti alla previdenza complementare possono decidere di versare al Fondo tutto il TFR futuro oppure la percentuale di TFR prevista dagli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. In mancanza di accordi collettivi che dispongano in merito al conferimento del TFR devono versare almeno il 50% del TFR futuro; per i lavoratori che, alla data del 31/12/2006, versano già una quota di TFR a forme di previdenza complementare possono decidere di versare al Fondo la restante quota ancora disponibile di TFR futuro.

CCNL	Lav.	Az.	TFR	
			Lav. prima occupazione ante 29/04/93 ¹	Lav. prima occupazione successiva al 28/04/93
AGRICOLO, FORESTALI	1	1,5	28,94%	100%
AGROINDUSTRIA, ALIMENTARISTI, PANIFICAZIONE	1	1,5	28,94%	100%
ASSICOOP (Cooperative)	1	2,5	17,80%	100%
AUTOFERROTRANVIARI	2	2	33%	100%
AUTONOLEGGIO (Ausitra Enat)	1	1	28,94%	100%
CALZATURIERI, GIOCATTOLE (Industria)	1,5	1,5	26,92%	100%
SPAZZOLE (Industria)	1,5	1,5	26,92%	100%
CALZATURIERI, GIOCATTOLE PELLI, TESSILI ABB. (PMI)	1,5	1,5	28,94%	100%
CARTARIE CARTOTECNICHE (Industria, PMI)	1,2	1,2	28,94%	100%
CERAMICA (Industria)	1,4	1,9	33% ²	100%
CHIMICO, FARMACEUTICO E AFFINI (Industria)	1,2	2,1	33%	100%
COMMERCIO TERZIARIO (Confcommercio)	0,55	1,55	50%	100%
CULTURA E SPETTACOLO	1	1	28,94%	100%
DIRIGENTI COOPERATIVI	1	6-9	50%	100%
DISTRIBUZIONE (Cooperative)	0,55	1,55	50%	100%
EDILI E AFFINI (Cooperative)	1,1	1,1	17,95%	100%
FABBRICERIE ITALIANE	1	1	50%	100%
GOMMA PLASTICA (Industria)	1,56	1,56	33% ³	100%
GRAFICI E EDITORIA (Industria e PMI)	1,2	1,2	28,94%	100%
IGIENE AMBIENTALE	1,3	2,033	28,94%	100%
LAPIDEI (Industria)	1,3	1,8	39,94%	100%
LEGNO ARREDAMENTO (Industria)	1,3	1,9	30%	100%
LATERIZI E MANUFATTI (Industria)	1,5	1,6	39,94%	100%
METALMECCANICI (Cooperative)	1,2	2 ⁴	39,94%	100%
MULTISERVIZI (Cooperative, Industria)	1	1	14,47%	100%
ORMEGGIATORI e BARCAIOLI (Cooperative)	2	2	50%	100%
OBIETTIVO LAVORO SPA	0,55	1,5	50%	100%
PELLI E SUCCEDANEI (Industria)	1,5	1,5	28,94%	100%
PESCA (Non imbarcati)	1	1,5	28,94%	100%
PESCA COOPERATIVA	1,5	1,5	43,42%	100%
TAXI (Cooperative)	1	1	38,64%	100%
TRASPORTO MERCI (Cooperative e altri)	1	1 ⁵	14,47%	100%
TURISMO MENSE (Confcommercio)	0,55	0,55	50%	100%
SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI (Confcommercio)	1,3	2,033	28,94%	100%
SOCIALI (Cooperative)	1	1,5	26,05%	100%
VETRO (Industria)	1,4	1,4	33%	100%
VIGILANZA PRIVATA (Coop.ve, Ind., Comm.)	0,5	0,5	50%	100%
Principali Regolamenti Interni	Lav.	Az.	TFR	
			Lav. prima occupazione ante 29/04/93 ¹	Lav. prima occupazione successiva al 28/04/93
CGIL	1	2	35,89%	100%
UIL	1	1	17,95%	100%
UGL	1	1	-	100%

¹ Aliquota contributiva minima di prelievo del TFR maturando ante '93. Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero TFR.

² Misura minima, possibile scegliere il 33% o 50% o 66% o 75% o 100% del TFR maturando.

³ Misura minima, possibile scegliere il 33% o 50% o 75% o 100% del TFR maturando.

⁴ 2,2% per gli under 35.

⁵ 1,5% per il personale viaggiante; 1,7% per il personale viaggiante under 35.

A partire dal 1° gennaio 2024, per un periodo sperimentale di tre anni, per gli **operai e apprendisti operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto CCNL edili-cooperative**, per i già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo al Fondo, il 70% delle risorse del Fondo Nazionale Prepensionamento accantonate presso la Commissione Nazionale Casse Edili (in breve: CNCE) al 31/12/2023, è destinato all'incremento di un contributo pari all'1% della retribuzione lorda mensile.

Per gli **aderenti contrattuali** la contribuzione al Fondo è attuata tramite il versamento di un contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro secondo le previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che individuano in PREVIDENZA COOPERATIVA il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, in favore di tutti i lavoratori ai quali si applicano i medesimi contratti.

Tabella riepilogativa dei contributi contrattuali

Settore	Contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro
CCNL edilizia cooperativa	Importo mensile che varia da € 10 a 25 a seconda della qualifica e del livello di inquadramento
CCNL Igiene Ambientale ¹	Importo mensile di € 10 Importo mensile di € 5, a esclusivo carico del datore di lavoro, per le prestazioni accessorie per invalidità e premorienza ²
CCNL per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi	Importo mensile di € 12



ATTENZIONE: per avere certezza della misura delle contribuzioni tempo per tempo in vigore si ricorda di controllare sempre la fonte istitutiva: il contratto collettivo nazionale di lavoro, gli eventuali accordi collettivi integrativi o il regolamento applicato.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVIDENZA COOPERATIVA nella Scheda "Le informazioni sui soggetti coinvolti" (Parte II "Le informazioni integrative").

¹ Si rinvia all'Avviso comune CCNL Servizi Ambientali del 18 giugno 2018 siglato tra A.G.C.I. Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, che indica PREVIDENZA COOPERATIVA quale forma pensionistica di riferimento per i lavoratori, soci e dipendenti, delle imprese cooperative del settore.

² A partire dal 1° gennaio 2023 contributo in cifra fissa per prestazioni accessorie a carico del datore di lavoro per i soli aderenti ai cui rapporti di lavoro trova applicazione il CCNL Servizi Ambientali.